

Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di Segretario per l'oggetto l'assessore Roberto Gusmerotti.

Deliberazione Giunta esecutiva n. 133 di data 7 ottobre 2013.

Oggetto: Valutazione del personale con qualifica di Dirigente per l'anno 2012: approvazione dell'operato del nucleo di valutazione e conseguente determinazione della retribuzione di risultato spettante al signor Zoanetti dott. Roberto, direttore dell'Ente.

Il relatore comunica:

L'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone che per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dal personale con qualifica di direttore alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale (per l'Ente Parco Giunta esecutiva), nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.

Stabilisce inoltre che la valutazione del personale con qualifica di dirigente (articolo 19, comma 4, della medesima legge), sia effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti.

Il comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone che una quota del trattamento economico connesso con l'incarico conferito alla dirigenza sia graduata in relazione ai risultati conseguiti e riportati dalla valutazione di cui all'articolo 19 della stessa legge.

L'art. 9 dell'ordinamento dei Servizi e del Personale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2109 di data 22 agosto 2008 stabilisce che *"La valutazione dell'attività del Direttore del Parco e del Direttore di Ufficio avviene attraverso apposita convenzione con il nucleo di valutazione della Provincia istituito ai sensi dell'art. 19 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7"*.

L'art. 3, comma 4., del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/leg *"Regolamento recante Criteri e procedura di valutazione della dirigenza"* prevede la possibilità per gli Enti funzionali di avvalersi del Nucleo a seguito della stipulazione di apposita convenzione con la Provincia che disciplina le modalità di collaborazione ed i relativi rapporti patrimoniali.

Con proprio provvedimento n. 180 di data 15 novembre 2011 la Giunta esecutiva ha rinnovato l'adesione al Nucleo di Valutazione per la

valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di dirigente e direttore d'Ufficio nominato dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione n. 639 di data 8 aprile 2011.

Nel medesimo provvedimento ha approvato inoltre il relativo schema di convenzione.

In data 12 giugno 2012 è stata sottoscritta l'apposita convenzione con scadenza 30 settembre 2012, rinnovata fino alla nuova scadenza di data 30 giugno 2014, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 5 ottobre 2012, n. 2087 e dalla deliberazione della Giunta esecutiva dell'Ente 9 luglio 2013, n. 112.

Il Parco Naturale Adamello Brenta nel suo organico ha:

- n. 1 Dirigente;
- n. 1 Direttore Ufficio amministrativo - contabile;
- n. 1 Direttore Ufficio tecnico - ambientale.

Per l'anno 2012 era preposto al ruolo di Direttore, il dott. Roberto Zoanetti.

Il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, concernente il periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte giuridica ed i bienni 2002-2003 e 2004-2005 per la parte economica, sottoscritto in data 27 dicembre 2005, ed in particolare l'articolo 74, prevede la corresponsione al personale dirigenziale della retribuzione di risultato, finalizzata a remunerare, a seguito di valutazione, i risultati conseguiti da ciascun Dirigente in relazione agli obiettivi assegnati o comunque prefissati, ed è attribuita sulla base della verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, rispetto ad obiettivi predeterminati dall'Amministrazione, tenendo conto sia del livello di impegno richiesto dal posto e dalla funzione sia della congruità delle risorse assegnate. Per periodi di durata inferiore all'anno, la predetta retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio con arrotondamento al mese intero dei periodi pari o superiori a 15 giorni. La retribuzione di risultato non spetta nel caso l'incarico venga revocato entro sei mesi dal conferimento.

L'art. 7 dell'Accordo di settore per il personale dell'area dirigenziale del comparto autonomie locali (Provincia autonoma di Trento e suoi enti funzionali) di cui al CCPL 2006-2009 prevede:

"La valutazione viene effettuata per un periodo minimo di preposizione ad una struttura, progetto o incarico superiore a sei mesi in ciascun anno nel biennio di valutazione di riferimento. Per il dirigente cessato dal servizio la valutazione viene effettuata per un periodo minimo di attività di almeno 6 mesi; per periodi inferiori è confermata la valutazione riportata nel periodo precedente. Per gli incarichi di sostituzione ed i periodi

inferiori nell'anno si applica quanto previsto dal CCPL di data 27 dicembre 2005 (comma 1).

Per i periodi di durata inferiore all'anno, la retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con arrotondamento al mese intero, dei periodi pari o superiori a 15 giorni. Gli importi non corrisposti transitano in economia (comma 3).

La retribuzione di risultato non spetta:

- *nei casi di assenza per malattia continuativa pari o superiore a 30 giorni;*
- *nei casi di congedo parentale (comma 4)".*

Viste le deliberazioni n. 1146 di data 8 giugno 2012 e n. 693 di data 19 aprile 2013, con le quali è stata approvata e successivamente modificata ed integrata la metodologia di valutazione del personale con qualifica di dirigente e direttore, nonché definiti i criteri e la disciplina di valutazione.

Considerato che nella predetta metodologia viene indicato anche l'aspetto economico. A livello di ogni struttura di primo livello viene costituito un budget per il personale dirigenziale, dato dall'importo medio pro capite per il numero di valutati all'interno della struttura.

Si rileva altresì che non concorrono alla costituzione del budget le posizioni per le quali i contratti collettivi di lavoro stabiliscono che la corresponsione della retribuzione di risultato sia in misura forfettizzata commisurata a quella di più basso importo spettante ai Dirigenti regolarmente valutati. Pertanto, rientrano in tale fattispecie le posizioni di sostituto dirigente (ancorché valutato), e le posizioni relative a personale non valutato perché nel corso dell'anno non è stato presente o comunque non è stato preposto alla struttura per un periodo superiore o uguale a sei mesi.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1043 di data 30 maggio 2013 ad oggetto "*Attività del Nucleo di valutazione: approvazione dell'operato per l'anno 2012 e determinazioni in ordine al Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale e del personale con qualifica di direttore*", nella quale si ribadisce che per quanto riguarda la quantificazione del Fondo di cui all'articolo 71 del CCPL area dirigenziale destinato alla retribuzione di risultato si richiama la deliberazione della Giunta provinciale n. 586 di data 1° aprile 2011, con la quale è stata confermata anche per l'anno 2012 in lordi euro 8.025,00 l'importo medio pro capite della retribuzione di risultato per i dirigenti di servizio o con incarico di livello dirigenziale. Tale importo medio moltiplicato per il numero di posizioni dirigenziali costituisce il fondo stesso.

Vista la relazione del Direttore dell'Ente, dott. Roberto Zoanetti, di data 21 marzo 2013, ns. prot. n. 1436/III/24, nonché la nota integrativa alla stessa presentata dal Presidente dell'Ente, Signor Antonio Caola, ns. prot. n. 1389/II/5 di data 20 marzo 2013, in cui viene descritta l'attività svolta nel corso dell'anno 2012. Tale relazione costituisce supporto

indispensabile del processo finale di valutazione ed è redatta ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Vista la scheda di valutazione riguardante i dirigenti, redatta dal Presidente dell'Ente, signor Antonio Caola e vistata dal Nucleo di valutazione della Provincia autonoma di Trento.

Visti i criteri indicati nel C.C.P.L. 27 dicembre 2005 e nell'accordo di settore di data 20 giugno 2007, per l'erogazione della retribuzione di risultato, ed in particolare:

- articolo 74, comma 5. del C.C.P.L. nonché art. 7, comma 3 dell'Accordo: per periodi di durata inferiore all'anno, la retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con arrotondamento al mese intero dei periodi pari o superiori ai 15 giorni;
- articolo 7, comma 4. dell'Accordo di settore: la retribuzione di risultato non spetta nei casi di assenza per malattia continuativa pari o superiori a trenta giorni e nei casi di congedo parentale.

Considerato che con nota di data 4 giugno 2013, prot. n. S007/2013/312194/4.11/46-2012 (ns. prot. n. 2868/II/5 di data 4 giugno 2013) il Nucleo di valutazione della dirigenza ha provveduto a restituire, appositamente validata, la scheda di valutazione del dott. Roberto Zoanetti relativa all'anno 2012.

Considerato che nel nostro Ente è assunto un solo dirigente e che quindi il budget per l'anno 2012 è pari a euro 8.025,00.

Risulta necessario quantificare la retribuzione di risultato da liquidare al direttore dell'Ente, dott. Roberto Zoanetti e di seguito si riassumono le operazioni eseguite:

- il budget è stato quantificato per l'anno 2012 in lordi euro 8.025,00;
- il punteggio espresso nella scheda di valutazione dell'anno 2012 e moltiplicato per l'importo del budget stesso determina la somma da erogare per l'anno 2012;
- per periodi di durata inferiore all'anno, la retribuzione di risultato è attribuita in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con arrotondamento al mese intero dei periodi pari o superiori a quindici giorni. La retribuzione di risultato non spetta nei casi di assenza per malattia continuativa pari o superiore a trenta giorni e nei casi di congedo parentale. Le quote non erogate transitano in economia.

Verificato che il dott. Roberto Zoanetti durante l'anno 2012 non è stato in malattia per un periodo superiore a trenta giorni; e non ha avuto periodi di congedo parentale.

Si propone di attribuire allo stesso la retribuzione di risultato per il succitato periodo pari a lordi euro 7.613,32, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa.

Alla spesa complessiva di tale provvedimento, pari a euro 10.600,00 (di cui euro 7.613,32 per la retribuzione di risultato ed euro 2.986,68 per gli oneri riflessi) si fa fronte con i fondi impegnati al capitolo 1200 ai sensi dell'art. 55, 2. comma, lettera a) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. (impegno n. 531 - residui anno 2012).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176 che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva il documento "Variante al Programma annuale di gestione 2013" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- visto il Regolamento recante "Criteri e procedura di valutazione della Dirigenza", emanato con D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. e successive modifiche;
- visti i regolamenti recanti "*Modifica al D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg.*", emanati con D.P.G.P. 4 settembre 2000, n. 21-39/Leg. e con D.P.G.P. 15 gennaio 2011, n. 1-52/Leg.;
- visti i vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro del personale della Dirigenza nonché gli Accordi di Settore relativi al medesimo personale;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)*";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del D.P.G.P. 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. e successive modifiche, l'operato del Nucleo di valutazione per il processo di valutazione riferito all'anno 2012 per il Direttore dell'Ente Parco, sulla base di quanto dallo stesso validato;
2. di confermare la formazione del budget per la retribuzione di risultato del direttore in misura pari all'importo medio di seguito specificato, come stabilito per le analoghe figure dirigenziali provinciali, moltiplicato per il numero delle posizioni presenti in Amministrazione di appartenenza dando atto che, essendo dette posizioni all'interno dell'Ente Parco uniche per tale figura, il budget da individuare è corrispondente agli importi medi indicati:

Descrizione	Importo medio 2012
Dirigente di servizio – Direttore Del Parco	€ 8.025,00

3. di attribuire al Direttore, dott. Roberto Zoanetti la retribuzione di risultato relativa all'anno 2012, pari a euro 7.613,32, come indicato nell'allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di autorizzare il competente ufficio stipendi ad erogare al dott. Roberto Zoanetti la somma di euro 7.613,32, quale retribuzione di risultato per l'anno 2012;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento pari a euro 10.600,00 (di cui euro 7.613,32 per la retribuzione di risultato ed euro 2.986,68 per gli oneri riflessi) con i fondi impegnati al capitolo 1200 ai sensi dell'art. 55, 2. comma, lettera a) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. (impegno n. 531 – residui anno 2012).

Ms/ad

Adunanza sospesa ad ore 18.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola